



PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/258

DEL 10/08/2023

DIPARTIMENTO: DPC - TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Aggiornamento e rettifica del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023

DITTA: FCA Italy S.p.A.

Sede impianto: Viale Avv. Giovanni Agnelli 10, Atesa (CH)

Attività svolta: Produzione di autoveicoli commerciali.

Codice IPPC:

2.6: *“Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore ai 30 mc”.*

6.7: *“Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno”.*

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTE:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;

- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”* che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante *“Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”*;
- il D.M. 24/04/2008 inerente *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”*;
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante *“DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”*;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”* ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto *“Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;

- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *“Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”*;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: *“D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”*;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 09/12/2020, con cui sono state stabilite, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/051 del 22/02/2023 rilasciata alla Ditta FCA Italy S.p.A., con sede legale in Corso Giovanni Agnelli, 200 – Torino (TO) e sede operativa in Viale Avv. Giovanni Agnelli, 10 – Atesa (CH), nella persona del Legale Rappresentante, per l’esercizio dell’impianto di produzione di autoveicoli commerciali, nonché tutte le prescrizioni in essa contenute;

ACQUISITA in atti al prot.n. RA/0168166 del 17/04/2023 la comunicazione avente oggetto *“FCA ITALY ATESSA PLANT - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) - PROVVEDIMENTO AIA N. DPC025/051 DEL 22/02/2023: ISTANZA URGENTE DI CHIARIMENTI E RETTIFICHE”* con cui il Gestore ha segnalato alcune possibili incongruità nell'autorizzazione;

ESAMINATO il Provvedimento A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023, ed in particolare le prescrizioni oggetto di richiesta di chiarimenti e rettifica, di seguito richiamate:

- **prescrizione art. 5, p.to 2)**: *“Il valore guida per le emissioni diffuse è fissato al 3%, in considerazione della quantità in termini assoluti dei solventi emessi. Qualora la Ditta registrasse un valore di emissione diffusa superiore al 3%, dovrà porre in atto azioni correttive e indagare e relazionare sulle cause di tale incremento di emissioni diffuse rispetto ai valori storicamente registrati;”*
- **prescrizione art. 5, p.to 4)**: *“Gli autocontrolli dei camini asserviti alla fase di verniciatura devono essere eseguiti con cadenza semestrale (tutti camini della verniciatura, caldaie escluse) per 2 anni a far data dal rilascio dell’A.I.A. Trascorso tale termine la Ditta dovrà relazionare, ad ARTA e A.C., sulla congruità fra i dati rilevati dedotti secondo le modalità della DGR 517/2007 e quelli desunti dal programma di calcolo messo a punto;*

Trascorso tale termine si valuterà l’opportunità di prevedere le frequenze di sotto specificate in aderenza alle BATc.

- Flusso di massa < 0,3 kg TVOC/h: TRIENNALE (tutti ci camini della verniciatura)*
- Flusso di massa < 10 kgTVOC/h e > 0,3 kg TVOC/h (ANNUALE; Per i camini 34 V, 35 V, 36 V e 121 V si faccia riferimento alla Tabella 1 di cui al paragrafo “Piano Gestione Solventi”)*
- Flusso di massa > 10 kg TVOC/h IN CONTINUO e autocontrolli periodici semestrali;”*

- **prescrizione art. 5, p.to 15):** *“Allo scopo di minimizzare le emissioni non controllate, entro 3 mesi dal rilascio dell’A.I.A., gli sfiati dei serbatoi dovranno essere equipaggiati con sistemi di contenimento delle emissioni di sostanze organiche volatili e, pertanto, pur non essendo inquadabili nella fattispecie di cui all’art. 272 comma 5, potranno essere esonerati dal monitoraggio periodico;”*
- **prescrizione art. 9, p.to 2):** *“Entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente Provvedimento, la Ditta dovrà produrre gli approfondimenti idrogeologici di cui alle note ARTA prot. n. 45910/2020 e 27540/2021, in particolare:*
 - *definire il grado di permeabilità assoluta del corpo limoso-argilloso posto al tetto dell’acquifero secondo quanto richiesto nella nota ARTA prot. n. 5914/2014. Si ricorda che, come da Linee Guida A.I.A., per le acque sotterranee è previsto il monitoraggio della prima circolazione idrica individuata. Pertanto, il ruolo idrodinamico del corpo limoso-argilloso dovrà essere definito attraverso la stima dei valori di permeabilità assoluta in differenti punti del sito e a differenti profondità, mediante la realizzazione di almeno tre sondaggi attrezzati a piezometri e realizzati all’interno del corpo limoso-argilloso (senza raggiungere le ghiaie);*
 - *integrare i punti spia con tutti i piezometri presenti nel sito, compresi quelli di valle idrogeologico S4 ed S5, sottoponendoli a monitoraggio ed alternandoli nei diversi controlli che dovranno avere, pertanto, una frequenza semestrale. Le risultanze dovranno essere trasmesse ad ARTA ed A.C. che si riserveranno di valutare la necessità di sottoporre a monitoraggio l’eventuale falda profonda e/o confinata rinvenuta. In caso di rinvenimento di circolazione idrica ospitata nel livello litologico superiore, la stessa dovrà essere sottoposta a monitoraggio;*
 - *effettuare il campionamento dei terreni per definire lo stato di qualità della matrice suolo, tale campionamento deve essere ripetuto con cadenza decennale, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06;”*
- **prescrizione art. 12, Comunicazioni in caso di malfunzionamento, p.to 1):** *“Comunicazione senza ritardo e, comunque, entro 8 (otto) ore dall’evento, al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all’Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell’evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;”*
- **prescrizione art. 13, p.to 2):** *“In riferimento alla BAT11, entro il 31/12/2024, dovrà essere installato un dispositivo di abbattimento al camino 121 V;”*
- **prescrizione art 13, p.to 4):** *“In riferimento alla BAT23, entro 6 mesi dal rilascio dell’A.I.A., la Ditta dovrà predisporre e presentare un piano di gestione degli odori, contenente le azioni di monitoraggio periodico e le azioni da porre in atto qualora si manifestassero criticità.”;*

RITENUTO necessario, giusta nota prot. n. RA/186077 del 28/04/2023, richiedere le pertinenti valutazioni tecniche di ARTA Abruzzo al fine di determinarsi per quanto di competenza sulla sull’opportunità di accogliere, anche solo parzialmente, l’istanza di rettifica dell’Autorizzazione;

CONSIDERATO il parere tecnico prot. n. 29616/2023 trasmesso da ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti in data 29/06/2023 ed acquisito in atti al prot. n. RA/0281490 stessa data, con cui ARTA “[...] rileva infatti che la ditta ha riformulato rilievi e richieste di cui era stata già fornita risposta e motivazione dalla Conferenza dei Sevizi senza peraltro aggiungere informazioni o motivazioni ulteriori. In merito ai refusi segnalati e ai rilievi che sono stati ritenuti pertinenti nel parere allegato si dà riscontro puntuale nella nota allegata [...]”;

ESAMINATE le valutazioni di cui alla relazione ARTA prot. n. 29616/2023 ed, in particolare, i puntuali riscontri a quanto evidenziato dal Gestore, di seguito sintetizzati:

- **prescrizione art. 5, punto 2):** “[...] Si rileva che le argomentazioni prodotte sono le medesime di cui all’iter istruttorio e su cui la CDS si è già espressa in maniera definitiva. [...] Alla luce di dati prodotti dalla stessa ditta le argomentazioni addotte appaiono ancor più non condivisibili, trattandosi da parte di Arta di individuazione di valore guida delle emissioni diffuse e non limite e certificando la stessa ditta le proprie emissioni diffuse all’1,3% (ovvero un ordine di grandezza inferiore a quanto essa richiede). [...]”;
- **prescrizione art. 5, p.to 4):** “[...] i dati riportati sul PGS (n. ore di funzionamento e concentrazione) devono essere frutto di autocontrolli periodici e non di stime. Il PGS deve essere elaborato secondo la DGR 517/2007 e secondo modalità ampiamente descritte nel corso dell’iter istruttorio e dei pareri tecnici formulati. Pertanto, qualora i camini oggetto della richiesta siano esclusivamente di back up ad essi non sarà associato un numero di ore significativo, come invece rilevato nei PGS degli anni precedenti, e non saranno necessari gli autocontrolli [...]”;
- **prescrizione art. 5, p.to 15):** “[...] La modalità di funzionamento esposta è quella del serbatoio della benzina che possono essere eventualmente equipaggiati con sistemi di recupero vapori, per tutti gli altri serbatoi si rinnova la richiesta già formulata come evidenziato dalla stessa ditta. [...]”;
- **prescrizione art.9, p.to 2):** “[...] I risultati del monitoraggio della soggiacenza e la ascrivibilità dei terreni investigati a formazioni impermeabili (sulla base dei valori di conducibilità idraulica), produce una discrasia tale da non poter attribuire con certezza che il “depositi superficiali” investigati siano ascrivibili a formazioni impermeabili. Pertanto si ritiene che:
 - I nuovi sondaggi siano sottoposti a monitoraggio della soggiacenza per almeno un anno, con frequenza quadrimestrale, specificando lo spessore della colonna di acqua qualora presente;
 - Qualora ricorrano le condizioni ai fini del campionamento delle acque sotterranee lo stesso potrà essere eventualmente eseguito anche in condizioni statiche ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06 ed in funzione dei tempi di ricarica dei piezometri.
 - A valle dei risultati si valuterà l’eventuale esclusione/revisione dalla rete di monitoraggio;[...] il piezometro S5 è già stato inserito dalla società nel P.M.C. (Scheda L.5.1), si ritiene che lo stesso, anche al fine di acquisire informazioni sullo stato di qualità di tale punto spia sia mantenuto nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee. Infatti, dai dati riportati in tabella 4.3, tale punto spia presenta, dopo le operazioni di spurgo, una colonna di acqua sufficiente per il campionamento. [...]
 - Il piezometro S5 può eventualmente essere campionato in modalità statica ed in funzione dei tempi di ricarica.
 - Inoltre, diversamente da quanto riportato nelle relazione, si specifica che qualora ricorressero le condizioni per un campionamento in modalità statica, le stesse sono previste dalla ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06.
 - Sulla base dei risultati si valuterà l’eventuale esclusione del piezometro S5/revisione dalla rete di monitoraggio. [...]”;
- **prescrizione art. 12, Comunicazioni in caso di malfunzionamento, p.to 1):** “[...] Si ritiene che tale aspetto sia di competenza dell’A.C. essendo una prescrizione da essa stabilita in tutte le AIA vigenti sul territorio regionale. Tuttavia si rileva che la gestione delle anomalie e delle condizioni diverse dal normale esercizio deve intendersi evidentemente comprensiva dell’intero complesso produttivo ed estensiva di tutte le matrici ambientali come peraltro richiamato dalle

BAT di settore (OTNOC) e quindi opportunamente dall'A.C. ed è interpretazione riduttiva da parte della ditta volersi riferire al solo post combustore, camino 95V [...]";

- **prescrizione art. 13, p.to 2)**: “[...] trattasi di un mero refuso e pertanto si accoglie quanto richiesto e si precisa che al camino 121 V dovrà essere installato, conformemente alla BAT 11 un dispositivo di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMEc) conforme all’Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06. [...]”;
- **prescrizione art. 13, p.to 4)**: “[...] Si richiama quanto già espresso nel corso della CDS e nell’istruttoria definitiva. [...]”;

EVIDENZIATO che le incongruità contestate dal Gestore con istanza acquisita in atti giusta nota prot. n. RA/0168166 del 17/04/2023 risultano, ad eccezione del refuso di cui al punto 2) dell’art. 13, p.to 2) dell’A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 che si ritiene, pertanto, di accogliere, già ampiamente disaminati in fase di procedimento istruttorio, come si evince dai verbali delle Conferenze di Servizi, nonché dalla documentazione in atti;

CONDIVISE le valutazioni di cui al parere ARTA prot. n. 29616/2023 (Allegato 1 al presente Provvedimento), atteso che le valutazioni ivi riportate risultano coerenti sia con le posizioni assunte in fase di procedimento istruttorio nonché con le determinazioni finali assunte con Provvedimento A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023;

RITENUTO, in merito alla prescrizione di cui all’art. 12, Comunicazioni in caso di malfunzionamento, p.to 1), che una modalità di gestione delle anomalie e delle condizioni diverse dal normale esercizio comprensiva dell’intero complesso produttivo ed estensiva di tutte le matrici ambientali, sia, oltre che coerente con quanto parimenti stabilito in tutte le A.I.A. vigenti sul territorio regionale, necessaria ai fini della massima tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

RIBADITA, pertanto, in riferimento alle Comunicazioni in caso di malfunzionamento di cui sopra, la determinazione precedentemente assunta all’art. 12 dell’A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023;

RICHIAMATO l’art. 4 dell’A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 recante: *“Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all’Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*;

PRESO ATTO di quanto segnalato dall’organo tecnico ARTA Abruzzo con nota prot. n. 29616/2023 in relazione alla mancata ricezione della documentazione inerente gli adempimenti di cui all’A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 e dell’impossibilità di procedere alle pertinenti valutazioni;

RITENUTO necessario, ai fini della semplificazione del procedimento tecnico-amministrativo di verifica degli adempimenti a carico del Gestore, modificare l’art. 4 dell’A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 come di seguito riportato: *“Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati prima della loro attuazione all’Autorità Competente, così come previsto al comma 1 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al Distretto ARTA Abruzzo territorialmente competente”*;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente Provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE

di aggiornare, a seguito di istanza di rettifica presentata dalla Ditta FCA Italy S.p.A, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/051 del 22/02/2023 rilasciata alla Ditta FCA Italy S.p.A., con sede legale in Corso Giovanni Agnelli, 200 – Torino (TO) e sede operativa in Viale Avv. Giovanni Agnelli, 10 – Atesa (CH), nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di produzione di autoveicoli commerciali, esclusivamente per gli aspetti puntualmente specificati negli articoli successivi

ART. 2

Rettifica art. 4 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023

Ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, l'art.4 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 si intende così modificato:

“Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati prima della loro attuazione all’Autorità Competente, così come previsto al comma 1 dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al Distretto ARTA Abruzzo territorialmente competente”.

ART. 3

Rettifica prescrizioni art. 5, punti 4) e 15), dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023

a) Ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, la prescrizione di cui al p.to 4) dell'art.5 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 si intende così modificata:

“Gli autocontrolli dei camini asserviti alla fase di verniciatura devono essere eseguiti con cadenza semestrale (tutti camini della verniciatura, caldaie escluse) per 2 anni a far data dal rilascio dell'A.I.A. Tali autocontrolli si rendono necessari anche sui camini di backup della fase di verniciatura, che risultano caratterizzati da numero di ore di funzionamento significativo nel periodo di riferimento, ed andranno effettuati nei periodi di effettivo funzionamento degli stessi. Trascorso tale termine la Ditta dovrà relazionare, ad ARTA e A.C., sulla congruità fra i dati rilevati dedotti secondo le modalità della DGR 517/2007 e quelli desunti dal programma di calcolo messo a punto;

Trascorso tale termine si valuterà l'opportunità di prevedere le frequenze di sotto specificate in aderenza alle BATc.

a. Flusso di massa < 0,3 kg TVOC/h: TRIENNALE (tutti ci camini della verniciatura)

b. Flusso di massa < 10 kgTVOC/h e > 0,3 kg TVOC/h (ANNUALE; Per i camini 34 V, 35 V, 36 V e 121 V si faccia riferimento alla Tabella 1 di cui al paragrafo “Piano Gestione Solventi”)

c. Flusso di massa > 10 kg TVOC/h IN CONTINUO e autocontrolli periodici semestrali;”

b) Ai sensi e per gli effetti del presente Provvedimento, la prescrizione di cui al p.to 15) dell'art.5 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 si intende così modificata:

“Allo scopo di minimizzare le emissioni non controllate, entro 3 mesi dal rilascio dell'A.I.A., gli sfiati dei serbatoi dovranno essere equipaggiati con sistemi di contenimento delle emissioni di sostanze organiche volatili ovvero, esclusivamente nel caso di serbatoi della benzina, equipaggiati con sistemi di recupero vapori. Alle predette condizioni tali sfiati, pur non essendo inquadabili nella fattispecie di cui all’art. 272 comma 5, potranno essere esonerati dal monitoraggio periodico”;

ART. 4

Rettifica art. 9 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023

Ai sensi e per gli effetti del presente provvedimento, l'art.9 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 si intende integralmente modificato e sostituito con il seguente: “

1. *I nuovi sondaggi (S1bis, S2bis e S5bis) dovranno essere sottoposti a monitoraggio della soggiacenza per almeno un anno, con frequenza quadrimestrale, specificando lo spessore della colonna di acqua qualora presente; qualora ricorrano le condizioni ai fini del campionamento delle acque sotterranee lo stesso potrà essere eventualmente eseguito anche in condizioni statiche ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06 ed in funzione dei tempi di ricarica dei piezometri. A valle dei risultati si valuterà l'eventuale esclusione/revisione dalla rete di monitoraggio;*
2. *il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con le frequenze e le modalità individuati nel PMC di cui al p.to 5. “Acque sotterranee” dell'art. 10 “Piano di Monitoraggio e Controllo” dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023. In relazione alle condizioni ai fini del campionamento delle acque sotterranee sul piezometro S5, si specifica che qualora ricorressero le condizioni per un campionamento in modalità statica, le stesse sono previste dalla ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152.06; sulla base dei risultati si valuterà l'eventuale esclusione del piezometro S5 e/o la revisione dalla rete di monitoraggio. [...]”*
3. *il Gestore dovrà ripetere il campionamento dei terreni con cadenza decennale, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06;”*
4. *Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve porre in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali, sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:*
 - *i serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso;*
 - *le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;*
 - *le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;*
 - *eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;*
 - *l'Azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;*
 - *le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;*
 - *l'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;*

- *le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.”*

ART. 5

Rettifica prescrizione art. 13 punto 2) dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023

Ai sensi e per gli effetti del presente Provvedimento, la prescrizione di cui al p.to 15) dell'art.5 dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023 si intende così modificata:

“In riferimento alla BAT11, entro il 31/12/2024, al camino 121 V dovrà essere installato un dispositivo di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMEc) conforme all'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come previsto anche all'art. 10, punto 4), dell'A.I.A. n. DPC025/051 del 22/02/2023”.

ART. 6

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'Autorizzazione **n. DPC025/051 del 22/02/2023** e ss.mm.ii., non contemplati nel presente Provvedimento. Il Gestore è tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006.

ART. 7

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 8

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

Allegati:

Allegato 1: parere tecnico ARTA prot.n. 29616/2023 (rif. prot. n. RA/0281490 del 29/06/2023)

L'ISTRUTTORE

Dott. Claudio TONTODONATI
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC BF7D0FCACC4F09DEA965EDCF12DFB489B2386D77C85D138CBA71D5EA8782226F

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento
Nr. determina DOC025/258
Data determina 10/08/2023
Progressivo 13154/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAV5DSP-142467

PASSWORD TJ7CL

DATA SCADENZA 09-08-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

